



**Servizio di Conciliazione della Camera di Commercio di Ferrara
iscritto al n. 60 del Registro degli Organismi di Mediazione del Ministero della Giustizia**

INDENNITA' DEL SERVIZIO DI MEDIAZIONE

In vigore dal 24 settembre 2014

SPESE DI AVVIO (*)

€ 40,00 (+IVA) = € 48,80 per le liti di valore sino a € 250.000,00

€ 80,00 (+IVA) = € 97,60 per le liti di valore da € 250.001,00

(da versare a cura della parte istante al deposito della domanda e a cura della parte invitata al momento della partecipazione al primo incontro)

Sono altresì dovute, prima del primo incontro, le spese vive documentate consistenti nel rimborso delle spese sostenute dalla Segreteria per l'invio di eventuali raccomandate.

SPESE DI MEDIAZIONE (*)

Le spese di mediazione dipendono dal valore della controversia.

Le spese di mediazione sono dovute solo qualora le parti, al termine del primo incontro di mediazione, decidano di proseguire nel tentativo.

Valore della lite	Spesa per ciascuna parte
Fino a € 1.000,00	€ 43,00 (+ IVA)*= € 52,46
da € 1.001,00 a € 5.000,00	€ 86,00 (+IVA)*= € 104,92
da € 5.001,00 a € 10.000,00	€ 160,00 (+IVA)*= € 195,20
da € 10.001,00 a € 25.000,00	€ 240,00 (+IVA)*= € 292,80
da € 25.001,00 a € 50.000,00	€ 400,00 (+IVA)*= € 488,00
da € 50.001,00 a € 250.000,00	€ 666,00 (+IVA)*= € 812,52
da € 250.001,00 a € 500.000,00	€ 1.000,00 (+IVA)*= € 1.220,00
da € 500.001,00 a € 2.500.000,00	€ 1.900,00 (+IVA)*= € 2.318,00
da € 2.500.001,00 a € 5.000.000,00	€ 2.600,00 (+IVA)*= € 3.172,00
oltre € 5.000.000,00	€ 4.600,00 (+IVA)*= € 5.612,00

(*)(Nel caso di controversie internazionali l'IVA potrebbe non essere dovuta)

() In via promozionale al fine di favorire il ricorso alla procedura di mediazione:**

- l'importo unico non è soggetto a maggiorazioni in caso di proposta, successo o particolare difficoltà della controversia
- per le procedure di mediazione di cui all'articolo 5, comma 1 bis del D. Lgs. n. 28/2010 (ossia quelle che costituiscono condizione di procedibilità e nelle quali interviene obbligatoriamente l'avvocato) avviate attraverso l'utilizzo del canale "Conciliacamera", le tariffe relative alle spese di mediazione sono ridotte nella misura del 5% per i primi sei scaglioni di valore della controversia e del 2,5% per gli ultimi quattro scaglioni.

L'indennità di mediazione comprende le spese di avvio del procedimento e le spese di mediazione. Le spese di avvio sono a valere sull'indennità complessiva. Possono altresì essere poste a carico delle parti le spese vive sostenute dall'Organismo di mediazione per la gestione della procedura. Le spese di mediazione non sono dovute quando le parti, al termine del primo incontro di mediazione, non proseguano con il tentativo di mediazione. Gli importi dovuti per ogni singolo scaglione non si sommano tra loro. Il valore della lite è indicato nella domanda a norma del Codice di Procedura Civile e qualora il valore della lite sia indeterminato, indeterminabile o vi sia una notevole divergenza tra le parti sulla stima, il Responsabile dell'Organismo decide il valore di riferimento sino al limite di 250.000,00 Euro, e lo comunica alle parti. Se all'esito del procedimento di mediazione il valore risulta diverso, l'importo dell'indennità è dovuto secondo il corrispondente scaglione di riferimento. Le Spese di mediazione sono corrisposte per intero prima della prosecuzione del tentativo di mediazione, dopo il primo incontro, e sono dovute in solido da ciascuna parte che ha aderito al procedimento. Le spese di mediazione devono essere, comunque, corrisposte prima del rilascio del verbale. Le Spese di mediazione comprendono anche l'onorario del mediatore per l'intero procedimento di mediazione, indipendentemente dal numero di incontri svolti. Esse rimangono fisse anche nel caso di mutamento del mediatore nel corso del procedimento ovvero di nomina di un collegio di mediatori, di nomina di uno o più mediatori ausiliari. Ai fini della corresponsione delle indennità, quando più soggetti rappresentano un unico centro d'interessi si considerano come un'unica parte. Gli importi minimi delle indennità per ciascun scaglione di riferimento, sono derogabili sulla base di specifica deliberazione di Giunta.

Si riporta in calce il testo dell'art. 16 D.M. 180/2010 modificato ai sensi del DM 145/2011

- 1. L'indennità comprende le spese di avvio del procedimento e le spese di mediazione.*
- 2. Per le spese di avvio, a valere sull'indennità complessiva, è dovuto da ciascuna parte un importo di euro 40,00 che è versato dall'istante al momento del deposito della domanda di mediazione e dalla parte chiamata alla mediazione al momento della sua adesione al procedimento.*
- 3. Per le spese di mediazione e' dovuto da ciascuna parte l'importo indicato nella tabella A allegata al presente decreto.*
- 4. L'importo massimo delle spese di mediazione per ciascun scaglione di riferimento, come determinato a norma della medesima tabella A:*
 - a) può essere aumentato in misura non superiore a un quinto tenuto conto della particolare importanza, complessità o difficoltà dell'affare;*
 - b) deve essere aumentato in misura non superiore a un quarto in caso di successo della mediazione;*

c) deve essere aumentato di un quinto nel caso di formulazione della proposta ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo;

d) nelle materie di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo, deve essere ridotto di un terzo per i primi sei scaglioni, e della metà per i restanti, salva la riduzione prevista dalla lettera e) del presente comma, e non si applica alcun altro aumento tra quelli previsti dal presente articolo a eccezione di quello previsto dalla lettera b) del presente comma;

e) deve essere ridotto a euro quaranta per il primo scaglione e ad euro cinquanta per tutti gli altri scaglioni, ferma restando l'applicazione della lettera c) del presente comma quando nessuna delle controparti di quella che ha introdotto la mediazione, partecipa al procedimento.

5. Si considerano importi minimi quelli dovuti come massimi per il valore della lite ricompreso nello scaglione immediatamente precedente a quello effettivamente applicabile; l'importo minimo relativo al primo scaglione è liberamente determinato.

6. Gli importi dovuti per il singolo scaglione non si sommano in nessun caso tra loro.

7. Il valore della lite è indicato nella domanda di mediazione a norma del codice di procedura civile.

8. Qualora il valore risulti indeterminato, indeterminabile, o vi sia una notevole divergenza tra le parti sulla stima, l'organismo decide il valore di riferimento, sino al limite di euro 250.000, e lo comunica alle parti. In ogni caso, se all'esito del procedimento di mediazione il valore risulta diverso, l'importo dell'indennità è dovuto secondo il corrispondente scaglione di riferimento.

9. Le spese di mediazione sono corrisposte prima dell'inizio del primo incontro di mediazione in misura non inferiore alla metà. Il regolamento di procedura dell'organismo può prevedere che le indennità debbano essere corrisposte per intero prima del rilascio del verbale di accordo di cui all'articolo 11 del decreto legislativo. In ogni caso, nelle ipotesi di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo, l'organismo e il mediatore non possono rifiutarsi di svolgere la mediazione.

10. Le spese di mediazione comprendono anche l'onorario del mediatore per l'intero procedimento di mediazione, indipendentemente dal numero di incontri svolti. Esse rimangono fisse anche nel caso di mutamento del mediatore nel corso del procedimento ovvero di nomina di un collegio di mediatori, di nomina di uno o più mediatori ausiliari, ovvero di nomina di un diverso mediatore per la formulazione della proposta ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo.

11. Le spese di mediazione indicate sono dovute in solido da ciascuna parte che ha aderito al procedimento.

12. Ai fini della corresponsione dell'indennità, quando più soggetti rappresentano un unico centro d'interessi si considerano come un'unica parte.

13. Gli organismi diversi da quelli costituiti dagli enti di diritto pubblico interno stabiliscono gli importi di cui al comma 3, ma restano fermi gli importi fissati dal comma 4, lettera d), per le materie di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo. Resta altresì ferma ogni altra disposizione di cui al presente articolo.

14. Gli importi minimi delle indennità per ciascun scaglione di riferimento, come determinati a norma della tabella A allegata al presente decreto, sono derogabili.